



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

N. 25 del 17.02.2022

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Febbraio, alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1-	DE MARCO	MATTEO	PRESIDENTE
2-	RAMUGLIA	RICCARDO	ASSESSORE
3-	CAVALLARO	ANTONINO G.	
4-	COSTA	ANTONINO	"
5-	DI SALVO	BARBARA	"

Presiede il Sindaco Dott. Matteo De Marco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Rella.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/1991 e modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e Legge Regionale 6.3.1986, n.9 modificato ed integrato dalle norme della Legge 8.6.1990, n.142 indicate dalla Legge Regionale 11.12.1991, n.48;

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta che fa parte integrante del presente atto;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante, predisposta dal 1° Settore Amministrativo avente per oggetto: “ Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma”.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di Messina

c.a.p. 98049 Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101 C.F. 00275560837

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE N. 15 DEL 17/02/2022

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma.

PREMESSO che l'art.3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*finanziaria 2008*) dispone testualmente.....“*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*”;

ATTESO che il regolamento deve rispettare tutti i principi stabiliti dall'articolo 7, comma 6 e segg. del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, “*possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità*”:

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”;

DATO ATTO che, in coerenza con i predetti criteri generali, è stato predisposto il regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma;

RITENUTO opportuno adottare il “Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 244/2007;
- la Legge n. 133/2008;
- la Legge n. 133/2009;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

P R O P O N E

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) Di approvare il “Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma” che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. e trasmetterlo per estratto, entro 30 giorni decorrenti dalla data di adozione, alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4) Di disporre la pubblicazione all’Albo on line e nella competente sezione dell’amministrazione trasparente;
- 5) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco
F.to Dott. Matteo De Marco



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di Messina

c.a.p. 98049 Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101 C.F. 00275560837

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 15 DEL 17/02/2022

Espressi ai sensi della Legge n. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITÀ TECNICA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

lì, 17/02/2022

Il Responsabile del 1° Settore
Amministrativo
F.to Dott.ssa Giuseppa Chirico

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

lì, 17/02/2022

Il Responsabile del
4° Settore Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Lucia Restuccia

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 44/91, per la prenotazione d'impegno relativa alla
presente Deliberazione si attesta la regolare copertura finanziaria

lì,

Il Responsabile del
4° Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Lucia Restuccia



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Città Metropolitana di Messina

c.a.p. 98049 Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101 C.F. 00275560837

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N° _____ DEL _____

INDICE

ART.1– CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2–PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.

ART.3– PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

ART.4– LIMITI DI SPESA

ART.5 –PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART.6 – PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA

ART.7- AFFIDAMENTI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE

ART.8 – DISCIPLINARE D'INCARICO

ART.9 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

ART.10 – CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 11 – ESCLUSIONI

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione, in conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, dall'art.110 comma 6 del D. Lgs. n.267/2000, dall'art.3 commi 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, dall'art. 22, comma 2 della legge n.69/2009 nonché dall'art.17 comma 27 del D.L. n.78/2009 convertito nella legge n.102/2009.

ART. 2

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

- 1) L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultati coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;
 - la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
- 2) L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal Responsabile di Settore cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
- 3) I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, testo vigente(particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n.276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
- 4) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Settore che ha stipulato i contratti.
- 5) I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
- 6) In caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, sussistendo nell'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

- 1) Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 55 della legge n.244/2007, testo vigente.
- 2) La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli articoli 165 comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3 del menzionato D. Lgs. n.267/2000.

ART. 4 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n.244/2007.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1) Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile di Settore interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
- 2) I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento.
- 3) Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedura comparativa pubblica. I singoli avvisi/bandi di selezione indicheranno gli elementi di valutazione (quali: curriculum, offerta economica, offerta tecnica, tempi e modalità di esecuzione della prestazione, ecc..) e, per ognuno di essi, saranno esplicitati i criteri predeterminati di valutazione, certi e trasparenti. Ove ritenuto opportuno potrà anche essere previsto un successivo colloquio dei partecipanti alla selezione teso all'approfondimento del curriculum e sulle conoscenze professionali relative all'oggetto dell'incarico.
- 4) Il Responsabile di Settore interessato all'incarico predisponde un apposito avviso/bando di selezione che conterrà, almeno:
 - a) L'oggetto dell'incarico/prestazione altamente qualificata;
 - b) La durata;
 - c) Il corrispettivo massimo presunto;
 - d) I requisiti di ammissione, generali e specifici, alla procedura che i candidati all'affidamento dovranno possedere;
 - e) Il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di partecipazione corredata del relativo curriculum;
 - f) I criteri di valutazione del curriculum;
 - g) I criteri di valutazione degli altri eventuali elementi comparativi;
 - h) I criteri di definizione del punteggio finale;
 - i) La validità della graduatoria finale e suoi eventuali criteri di successivo utilizzo.L'avviso/bando di selezione potrà essere predisposto periodicamente e cumulativamente oppure in occasione dei singoli incarichi da conferire.
- 5) Le valutazioni di cui al precedente comma, compreso l'eventuale colloquio, saranno condotte dal Responsabile di Settore che potrà, laddove lo ravvisi necessario e/o opportuno, avvalersi dell'assistenza di altri dipendenti comunali esperti in materia e/o del Segretario Comunale. Di tutte le operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale. Al termine

della selezione viene predisposta una graduatoria finale che sarà pubblicata con le medesime modalità dell'avviso/bando di selezione.

ART. 6 **PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA**

L'avviso/bando di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line per un periodo non inferiore a 15 giorni, pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio e altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore competente.

- 1) La graduatoria finale di cui al precedente art. 5 è resa pubblica con le stesse modalità di cui al comma 1, conformemente a quanto operato per il correlato avviso/bando di selezione.

ART. 7 **AFFIDAMENTI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE**

- 1) Per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, si può prescindere dall'espletamento di procedura comparativa ai sensi del precedente art. 5, solo in circostanze del tutto particolari e precisamente:
 - a) per il conferimento di collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, a condizione che comportino una spesa di modica entità (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni– Circolare n. 2 del 11.03.2008);
 - b) quando ricorra il caso di particolare urgenza connesso alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, da motivarsi di volta in volta (Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n.111/2008/G del 18.12.2008);
 - c) quando, in modo argomentato, l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze, qualificazioni dell'incaricato (Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n. 111/2008/G del 18/12/2008);
 - d) quando la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa; in queste ipotesi le condizioni previste dall'avviso/bando di selezione non potranno essere sostanzialmente modificate dall'Amministrazione.

ART. 8 **DISCIPLINARE D'INCARICO**

- 1) Il Responsabile del Settore competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità del contraente;
 - b) Tipologia e oggetto della prestazione;
 - c) Durata e luogo della prestazione;
 - d) Modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione;
 - e) Ammontare del compenso per l'incarico con specificata la modalità della sua determinazione;
 - f) Modalità di pagamento del corrispettivo;
 - g) Le clausole di recesso e/o di risoluzione del contratto;
 - h) Le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;
 - i) Il potere di verifica, per il Dirigente/Responsabile di Servizio, dell'esecuzione della prestazione e del buon esito dell'incarico, nonché le misure da adottare in caso risultino

non conformi o insoddisfacenti (fissazione di un termine per l'integrazione del risultato; risoluzione da parte dell'Amministrazione del contratto per inadempimento dell'incaricato; riduzione proporzionale del corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente).

- 2) Il compenso per l'incarico è calcolato secondo criteri di mercato o tariffe (quando esistenti) e, comunque, in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione contenuta nel disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 9 **PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI**

1. Ai sensi dell'art.3 comma 18 della legge n. 244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Ente. Alla pubblicazione provvede il Responsabile di Settore interessato all'incarico.
2. Ai sensi dell'art.3 comma 54 della legge n. 244/2007, ogni Responsabile di Settore, per quanto di propria competenza, provvede a pubblicare sul sito web dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, i provvedimenti di conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di Settore preposto.
3. Alla pubblicazione di cui al precedente comma 2, ogni Responsabile di Settore interessato deve provvedere entro 7 giorni dalla liquidazione del corrispettivo, in acconto e/o a saldo.
4. La pubblicità di cui ai precedenti commi si realizza mediante l'inserimento, nel sito web dell'Ente, di una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, contenente gli elenchi dei propri incaricati, con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso erogato.
5. A cura del Servizio Affari Generali si provvede all'invio semestrale degli elenchi suddetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 53 comma 14 del D. Lgs. n.165/2001 e art.3 comma 54 della legge n. 244/2007).

ART.10 **CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004, gli atti di affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento devono essere corredati della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Ai sensi dell'art.1 comma 173 della legge n. 266/2005, gli atti di affidamento di incarichi di cui al presente Regolamento di importo superiore ad €.5.000,00 devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima.
3. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede il Responsabile di Settore competente per il procedimento di affidamento dell'incarico.

ART.11 **ESCLUSIONI**

- 1) Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) I servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura, disciplinati dall'art.90 e seguenti del

D.Lgs. n.163/2006;

- b) Le attività obbligatorie per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati all’interno dell’ente;
- c) La rappresentanza legale in giudizio, in mancanza di ufficio legale interno;
- d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART.12 **DISPOSIZIONIFINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall’adozione (art.3, comma 57, della Legge n.244/2007).

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to R.RAMUGLIA

IL PRESIDENTE

f.to M.DE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to A.RELLA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
ilcol n.....R. P.
e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno
al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....sono stati presentati reclami.

IL MESSO

.....

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.02.2022

- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 17.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to A. RELLÀ
